PARERE
n. 18 del 4 marzo 2015
(o.d.g. n. 3 del 4 marzo 2015)

OGGETTO: Comuni di. Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino (VI).
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art. 14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 4 marzo 2015 come da nota n. 89530 del 02/03/2015.del Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV);
- Il Comune Capofila ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

ITER PROCEDURALE
DOCUMENTAZIONE
Il Comune di Chiampo quale capofila del PATI Valle del Chiampo con i comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, evidenziando come il Comune di Altissimo con DCC n.3 del 10.04.14, il Comune di Chiampo con DCC n.13 del 28.04.14, il Comune di Crespadoro con DCC n.3 del 29.04.14, il Comune di Nogarole Vicentino con DCC n.2 del 28.04.14 e il Comune di San Pietro Mussolino con DCC n.2 del 30.04.14, hanno adottato il PAT, ha addotto la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Tabelle di valutazione delle azioni di piano;
- Relazione sintetica;
- Vinca;
- Norme tecniche;
- Relazione tecnica;
- Relazione di progetto;
- Tavola dell'uso del territorio;
- Tavola dei siti natura 2000 e habitat;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

A seguito della richiesta di integrazioni n.413953 del 3.10.14, il Comune di Chiampo con nota n.24737 del 16.12.14, acquisita al prot. reg. al n.542717 del 18.12.14, adduceva la seguente documentazione:

- Vinca;

- Rapporto Ambientale integrato;
- Tavola di uso del suolo;
- Tabella di valutazione delle azioni di piano;
- Sintesi non tecnica;
- DGC n.24 del 11.06.12 del Comune di Nogarole Vicentino, DGC n.35 del 4.07.12 del Comune di Altissimo, DGC n.54 del 28.06.12 del Comune di Crespadoro, DGC n.156 del 29.05.12 del Comune di Chiampo, DGC n.34 del 20.06.12 del Comune di San Pietro Mussolino di adozione del Rapporto Ambientale Preliminare e dello schema di accordo di pianificazione;
- Accordo di pianificazione sottoscritto il 25.09.12;
- DGC n.19 del 8.04.13 del comune di Nogarole Vicentino, DGC n.302 del 20.12.12 del Comune di Chiampo, DGC n.30 del 4.04.14 del Comune di Altissimo, DGC n.23 del 18.03.13 del Comune di Crespadoro, DGC n.10 del 7.04.14 del Comune di San Pietro Musssolino di presa d'atto della conclusione della fase di concertazione e consultazione;
- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio dei Comuni con relata di avvenuto deposito;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l' adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Estratto di pubblicazione nel BURV n.70 del 18.07.14;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e "Il Giornale di Vicenza" del 20.07.14.

Documentazioni integrative,relative anche ala dichiarazione sul numero di osservazioni pervenute, trasmesse dal Responsabile dell'ufficio di piano in data 10.12.2014 nostro prot. 542717 in data 18 .12. 2014.

Dal' esame del rapporto ambientale emergono i seguenti elementi:

DISEGNO DI PIANO

Con le seguenti deliberazioni di giunta dei Comuni del P.A.T.I., vengono adottati il Documento Preliminare e lo schema di Accordo di Pianificazione;
Comune di Chiampo deliberazione di giunta n. 156 del 29/05/2012 ;
Comune di Altissimo deliberazione di giunta n. 35 del 04/07/2012 ;
Comune di Nogarole Vicentino deliberazione di giunta n. 24 del 11/06/2012 ;
Comune di Crespadoro deliberazione di giunta n. 54 del 28/06/2012 ;
Comune di San Pietro Mussolino deliberazione di giunta n. 34 del 20/06/2012 ;
In data 18.04.2012, n. 33, la Commissione regionale per la VAS esprime il proprio parere ai sensi della D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009,
Il 25 settembre 2012 i Sindaci dei 5 Comuni hanno sottoscritto l'accordo di programma di copianificazione con la Provincia di Vicenza.
Nella settimana che va dal 15.10.2012 al 19.10.2012, è iniziata la fase di concertazione con gli altri enti pubblici territoriali, con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti e con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.
Il P.A.T.I. suddivide il territorio comunale in ambiti geografici denominati Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), definiti sulla base di alcuni caratteri prevalenti sotto il profilo insediativo,

ambientale e funzionale; i caratteri di ciascun A.T.O. sono inoltre definiti in relazione alle componenti ambientali connotanti (biodiversità, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali (rifiuti, energia, salute umana, paesaggio); gli A.T.O. costituiscono così lo sfondo entro il quale le scelte progettuali di carattere strutturale e strategico si confrontano con alcune condizioni specifiche del contesto, articolandosi e differenziandosi.
Agli A.T.O. è affidato un ruolo:
- di controllo delle quantità impiegabili nelle strategie di trasformazione e modificazione,
- di indirizzo su specifici obiettivi delle trasformazioni.

Il territorio, nei diversi comuni, è stato suddiviso nei seguenti 5 Ambiti Territoriali Omogenei:
- ATO n. 01.n residenziale
- ATO n. 02.n produttivo
- ATO n. 03.n agricolo
- ATO n. 04.n misto agricolo/residenziale
- ATO n. 05.n misto produttivo/residenziale

E' stato fondamentale, al fine di monitorare le criticità e l'evoluzione futura, la scelta di indicatori significativi e rappresentativi delle criticità individuate. Tali indicatori sono stati analizzati dovutamente per quanto è stato possibile dai dati forniti dal quadro conoscitivo. Tutti gli indicatori sono risultati significativi, attendibili, di facile lettura, reperimento e facilmente monitorabili. Ad ogni indicatore è stato assegnato un valore e una valutazione di sostenibilità. Laddove possibile si sono elaborati i trend, cioè la evoluzione del fenomeno nel tempo. Gli indicatori si sono confrontati con gli obiettivi di sostenibilità per la necessità di fornire indicazioni correttive al PAT: ciò ha reso possibile la predisposizione di azioni di mitigazione. Tali indicatori sono sia di carattere prettamente ambientale che di carattere sociale-economico e urbanistico.
Gli indicatori scelti sono stati di tre differenti tipologie:
A. Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità.
B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: Sono privi di una soglia di legge capace di delimitare gli ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata di acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc).
C. Indicatori cartografici (Map Overlay): Si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero la sovrapposizione di più carte tematiche. Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono sul territorio. La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità (sì/no) delle trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti.
Il valore di sostenibilità viene assegnato in base alle considerazioni fatte per le singole componenti secondo un giudizio che si basa sulla natura dell'indicatore.
Nel presente capitolo vengono prese in considerazione secondo le criticità evidenziate a partire dalla Relazione Ambientale (situazione ex ante) per ogni componente ambientali – sociale ed economica. Per ogni criticità si riporta la scelta dell'indicatore di riferimento qui adottato al fine di un monitoraggio della stessa da parte del comune per il proseguo dei Piani attuativi.
La natura dell'indicatore di tipo quantitativo potrà essere di cinque tipologie differenti:
INDICATORE DETERMINANTE (D):
Descrive le attività e i processi antropici che causano le pressioni (trasporti, produzione industriale, consumi).
INDICATORE DI PRESSIONE (P):
Descrive la pressione esercitata dalle attività umane sull'ambiente e sulla quantità e qualità delle risorse naturali.
INDICATORE DI STATO (S):

Descrive le trasformazioni qualitative e quantitative indotte nelle componenti ambientali dai fattori di pressione, misurando le condizioni delle risorse ambientali e le condizioni d'impatto, le variazioni di qualità/quantità delle risorse ambientali.
INDICATORE DI IMPATTO (I):
Il modificarsi dello stato della natura comporta Impatti sul sistema antropico (salute, ecosistemi, danni economici); tali impatti sono per lo più negativi, poiché il modificarsi dello stato della natura in genere coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana.

CRITICITA' AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE
Grazie alle indicazioni fornite dal documento preliminare e dalla fase di concertazione si è riusciti a focalizzare le criticità comunque già delineate nel documento preliminare e nella relazione ambientale.
Le fonti di pressione e le relative mitigazioni e compensazioni, già analizzate nel corso del presente rapporto ambientale, vengono di seguito sintetizzate.
Matrice Criticità individuata Risposte del Piano
CLIMA
La componente clima non presenta elementi di criticità rilevante, se non quelli connessi ai problemi globali di surriscaldamento terrestre
Vengono fornite indicazioni relativamente alle tecniche di costruzione sostenibile da utilizzare al fine di ridurre l'emissione di gas climalteranti. Viene inoltre incentivata l'adozione di sistemi di energia rinnovabile. Per le nuove edificazioni sono fissate regole per la realizzazione di aree verdi al fine di limitare l'effetto isola di calore determinata dalla impermeabilizzazione del suolo
ARIA
Fonte di pressione: viabilità, attività della concia e presenza di attività produttive in genere con traffico di mezzi pesanti
Dal punto di vista insediativo il PATI da una sostanziale conferma delle attuali previsioni insediative verificando lo stato di realizzazione (in particolare delle attrezzature pubbliche) e incentivazione per la creazione di aree filtro con le zone residenziali limitrofi in contesti non più compatibili; l'eventuale ampliamento degli insediamenti esistenti dovranno essere attentamente valutati in riferimento alle possibilità fissate dal PTCP e alle possibili interferenze con la rete ecologica, impedire la saldatura tra le zone edificate.
Con l'Art. 63 Vengono tutelati gli elementi della rete ecologica locale, quali i boschi.
Nell'art. 48 si legge che per le aree di nuova urbanizzazione sono previste quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti
ACQUA SOTTERRANEA
Vulnerabilità degli acquiferi
Per la protezione delle sorgenti ad uso idropotabile sono state individuate fasce di rispetto con il criterio idrogeologico e geometrico all'interno delle quali sono consentite solamente alcuni tipi di azioni e ne sono vietate altre che potrebbero compromettere la qualità degli acquiferi.
Matrice Criticità individuata Risposte del Piano
ACQUA SUPERFICIALE
Rischio idraulico
Torrente Chiampo ha un livello LIMeco buono ma si nota un peggior manto delle condizioni da nord a sud
Sono state recepite le indicazioni della Valutazione di Compatibilità idraulica per le misure di compensazione atte a garantire l'invarianza idraulica connessa alle nuove edificazioni.
Il Torrente Chiampo è stato individuato come elemento della rete ecologica (corridoio ecologico) e pertanto tutelato dall'art. 63 delle NT.
CICLO IDRICO INTEGRATO
Presenza di aree scollegate alla fognatura pubblica, in cui avviene lo scarico delle acque reflue al suolo attraverso vasche IMHOFF, vassoi assorbenti, sub irrigazione, vasche a tenuta

Per quanto riguarda il ciclo idrico integrato è prescritto l'obbligo di realizzazione di condotte fognarie miste per le nuove edificazioni
SUOLO E GEOSFERA
Presenza di fonti di pressione quali cave attive e dismesse, discariche di rifiuti, sito contaminato, elementi di degrado.
Presenza di un elevato contenuto di metalli e metalloidi nel suolo naturale.
Inoltre è stata verificata la presenza di molte aree idonee a condizione e non idonee ai fini della compatibilità geologica
Cave attive - Per gli ambiti relativi alle cave dismesse è previsto un Piano di Recupero Ambientale, informato e formato prioritariamente per tramite di procedure concertative previste dalla legge tra i soggetti privati ed il Comune; per gli ambiti territoriali estrattivi che comprendono uno o più siti, il recupero ambientale deve tenere in adeguata considerazione tutte le caratteristiche ambientali e sociali- economiche dell'intera area
Per quanto riguarda le discariche di rifiuti nel P.I. deve essere previsto un Piano di Ripristino Ambientale, elaborato in accordo con il Comune di competenza, che preveda gli obiettivi ed i vincoli della sistemazione ambientale, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 e della L.R. n. 44 del 7 settembre 1982.
Inoltre il P.A.T.I. individua le eventuali opere incongrue e gli elementi di degrado, ossia costruzioni o esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, definisce gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, ponendosi obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare anche attraverso la loro eliminazione o trasformazione.
In fase di PI sarà necessario predisporre una soluzione alla problematica dello smaltimento delle terre e rocce da scavo con tracce naturali di metalli
Il PATI stabilisce regole per l'edificabilità nelle diverse aree del territorio in funzione dell'idoneità dal punto di vista della compatibilità geologica.
E' stato verificato che nessuna linea preferenziale di sviluppo ricade in area non idonea.
Matrice Criticità individuata Risposte del Piano
PATRIMONIO CULTURALE ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO
Presenza di un patrimonio storico culturale consistente
Il P.A.T.I. individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione; trattasi di aree scarsamente modificabili che rappresentano il primo fondamentale evento di percezione dell'ambiente, in quanto condizionano l'ampiezza visuale e la collocazione dei punti focali rispetto all'osservatore
Il P.A.T.I., coerentemente con il P.T.C.P. individua per il territorio comunale le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi del D.Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo "La Provincia di Vicenza", pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, riconoscendo a tutte un interesse provinciale
Il P.A.T.I., in ottemperanza agli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004, così come aggiornati dalla D.G.R.V. n. 3811 del 09.12.2009, individua gli edifici ed i complessi di valore monumentale testimoniale (beni storico - culturali).
AGENTI FISICI
Criticità acustica stradale
Piano di zonizzazione acustica da aggiornare
Presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico
Previsione di barriere acustiche in alcuni tratti critici
E' stato inserito all'interno delle NT che In relazione alle previsioni attuative del P.I. dovrà essere adeguato il Piano comunale di zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
Nella tavola dei vincoli sono stati individuati gli elettrodotti e rispettivi vincoli e le antenne radio base. Nelle NT si sono fornite indicazioni quali:

Art. 71 In prossimità di elettrodotti e stazioni radio base, o altre sorgenti di C.E.M., dovrà essere posta attenzione alla salute degli utenti dell'area, in particolare non dovranno esservi inseriti siti sensibili quali asili, scuole, ospedali, etc. In sede di P.I. o pianificazione attuativa, dovranno essere considerate le fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, da definirsi da parte dell'Ente Gestore sulla base di quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008, al fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi. Devono essere rispettati i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità, come definiti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003

POPOLAZIONE E SOCIETA'

Allo stato attuale c'è la necessità di mettere in sicurezza alcuni tratti viari e in particolare gli attraversamenti pedonali e i percorsi ciclopedonali ai lati delle strade.

Il Piano prevede interventi di messa in sicurezza delle intersezioni tra viabilità esistente e percorsi ciclopedonali.

Il Piano degli Interventi provvederà alla riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente provvedendo al miglioramento dell'accessibilità territoriale e della sicurezza dei nodi di intersezione

MOBILITA'

Per quanto riguarda la situazione stradale si registra un traffico elevato nella parte sud della valle e la circolazione di mezzi pesanti legati alla presenza di una vivace attività produttiva.

Il P.A.T.i., in particolare, provvede a: differenziazione degli interventi necessari (di fluidificazione, di mitigazione, di messa in sicurezza ecc.) ricercando le eventuali alternative previa definizione dell'attuabilità;

individuare le opportune azioni volte a risolvere le pesanti ripercussioni in termini di inquinamento e di qualità della vita nei centri abitati;

prevedere la ristrutturazione dell'asse stradale della statale con la messa in sicurezza dei principali incroci per garantire la permeabilità e ridurre gli impatti dovuti al traffico sugli

insediamenti residenziali , anche attraverso una riorganizzazione delle sezioni;

valutare, di concerto con la Provincia, le previsioni viabilistiche inserite nella tav. 4 del P.T.C.P. interessanti il territorio del PATI

individuazione di percorsi ciclopedonali

MATERIALI ED ENERGIA

Comune di Crespadoro risulta essere inferiore ai limiti imposti da normativa per raccolta differenziata

Il P.A.T.I persegue un quadro normativo basato sul concetto di sviluppo compatibile e di sostenibilità ambientale delineando precisi indirizzi, prescrizioni e direttive per la trasformazione urbanistica dell'esistente, le localizzazioni preferenziali dei fronti di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile.

Promuove iniziative nel settore della bioedilizia, e dell'utilizzo sostenibile delle risorse energetiche, per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, sistemi di approvvigionamento e di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, organizzati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti.

Per gli obiettivi più specifici relativi all'utilizzo di energie alternative e rinnovabili, in linea generale il P.A.T.I. demanda come direttiva al Piano degli Interventi la predisposizione di un quadro normativo più puntuale per la gestione degli interventi nel settore della bioedilizia e del risparmio energetico

Le misure di mitigazione previste si trovano in diversi articoli delle NT, in base alle tematiche trattate. Inoltre le mitigazioni già non inserite in articoli precedenti, sono state recepite all'interno delle NT del PATI all'art. 71 Mitigazioni, Compensazioni ed accorgimenti da adottare in fase attuativa.

EFFETTI DETERMINATI DALLE AZIONI DI PIANO E VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ

A sostegno della fase di valutazione del piano viene proposta una metodologia di analisi e valutazione quali - quantitativa degli effetti derivanti da tutte le azioni di piano sulle diverse

componenti della sostenibilità ambientale, con particolare evidenza alle criticità ed emergenze riscontrate nel territorio e nella comunità di Vodo di Cadore con la fase di analisi dello stato attuale. Tale fase è condotta con l'ausilio di una matrice di analisi che consente di verificare in maniera compiuta quanto e come l'impostazione delle strategie, delle politiche e delle azioni della proposta di PAT del Comune di Vodo di Cadore influiscano sui diversi indicatori ambientali.
Gli effetti delle azioni di Piano sono state messe a confronto con gli effetti delle azioni di PRG (corrispondenti all'opzione 0) e dello scenario alternativo al fine di potere effettuare un immediato confronto utilizzando la medesima metodologia di analisi.
Dall'analisi numerica condotta emerge una sostanziale positività relativamente all'attuazione del PATI. La valutazione conduce infatti ad un giudizio positivo, sostenibile. Per contro il valore associato agli scenari alternativi risulta essere inferiore pertanto meno sostenibile dello scenario di Piano.
L'azione di PATI risulta più compatibile di quella di PRG in quanto prevede che il possibile sviluppo avvenga incentivando l'adozione di:
-misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui ai relativi articoli delle NT di PAT. una specifica tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – ambientale e degli ambiti paesaggistici,
-il recupero, riqualificazione, riordino morfologico e completamento dell'edificato esistente (aree di urbanizzazione consolidata) al fine di incentivare il riutilizzo dell'esistente e la riqualificazione del tessuto insediativo,
-l'adozione di un sistema di monitoraggio atto a verificare il rispetto delle previsioni di Piano e le risposte degli indicatori ambientali considerati.
Rispetto allo scenario alternativo, che era nato in corso d'opera, il PATI apporta quelle correzioni necessarie per una migliore risoluzione delle criticità e per uno sviluppo maggiormente sostenibile.
Valutazione di coerenza
L'analisi di coerenza accompagna lo svolgimento dell'intero processo di valutazione ambientale e assume significati diversificati nei vari stadi di elaborazione del piano:
-all'inizio del percorso, l'analisi di coerenza (coerenza esterna) agevola il consolidamento degli obiettivi di sostenibilità generali e verifica che gli obiettivi generali di piano siano consistenti con quelli del quadro programmatico;
-nel momento di costruzione dell'impianto generale del piano essa rappresenta la fase tesa ad evidenziare quanto le azioni proposte dal piano siano conformi agli obiettivi e alle strategie per lo sviluppo sostenibile, oltre che alle criticità del territorio sul quale svolge la propria azione (coerenza interna).

OSSERVAZIONI
Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Comune capofila, in data 10 12. 2014, sottoscritta anche dai responsabili tecnici degli altri Comuni del PATI, sono pervenute complessivamente n. 132 osservazioni, suddivise per comune, delle quali una (n. 66 comune di Chiampo) attinente a questioni ambientali.
Relativamente a tale osservazione, si prende atto del parere del responsabile dell'ufficio di piano del PATI e della successiva specificazione trasmessa con nota in data 3.03.2015, prot. 4529, che considera solo il punto 3 di tale osservazione inerente alla VAS, ed in cui si dichiara che il parere espresso su tale punto dell'osservazione riguarda l'aggiornamento dei riferimenti normativi all'interno di VAS e VINCA.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
La Valutazione d'Incidenza, propone un esito favorevole, ritenendo di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Cee, quanto di seguito riportato:
prima dell'approvazione del PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, che:

1. relativamente all'ART. 20 - BIODIVERSITÀ: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
- venga riformulato come segue l'art 20 comma 1,

20.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 ss.mm.ii., al D.M. 3 Aprile 2000 ed alle disposizioni regionali in materia;
- venga riformulato come segue l'art 20 comma 3 lettera a),

20.3.a) integrare l'individuazione per limitati interventi non di rilevanza strategica delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T.I., prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme;
- vengano stralciate le lettere b) e c), del comma 4 art. 20,
- venga riformulato come segue l'art. 20 comma 5,

20.5 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali;
- venga aggiunto il seguente art. 20 comma 7,

20.7 Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

2. relativamente all'ART. 63 RETE ECOLOGICA LOCALE
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 3,

63.3 Compongono la rete ecologica locale le aree nucleo, i corridoi ecologici, le isole ad elevata naturalità ("stepping stones") e le aree di connessione naturalistica ("buffer zones", "restoration area"), come individuate nella Tav. 4 del PATI, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 4,

63.4 Le aree nucleo - Core areas, presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette, Parco Naturale Regionale della Lessinia, ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT321004o "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" e di cui all'Art. 20 - Biodiversità: Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 5,

63.5 Il PATI in individua isole ad elevata naturalità – Stepping stones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale. Il PATI individua le seguenti aree:
- filari e siepi, scollegati dai corridoi del PTRC,
- piccole aree boscate;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 6,

63.6 Il PATI individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di

protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. I corridoi ecologici principali indicati dal PATI sono i corridoi ecologici regionali (PTRC), aree a vegetazione diffusa che collegano le aree nucleo, mentre quali corridoi ecologici secondari indicati dal PATI sono stati individuati il Torrente Chiampo e due suoi piccoli affluenti;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 7,

63.7 Il PATI individua le aree di connessione naturalistica – Buffer zones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma13,

63.13 Nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 15,

63.15 Per i corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà sempre verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI non deteriori o interrompa le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 16,

63.16 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi";

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 17,

63.17 Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica, con esclusione delle aree nucleo per le quali si rimanda alla normativa specifica, si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione ambientale in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la

funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta. Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 18, punto 1,

63.17.1 in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche, oggetto di tutela, eventualmente individuate;

- venga stralciato il punto 3, comma 18 dell'art 63,
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 19,

63.19 Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti N.T. all'interno delle aree nucleo, si rimanda a quanto previsto dalle DIRETTIVE e PRESCRIZIONI dell'ART. 20 - BIODIVERSITÀ: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE.

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 20,

63.20 Eventuali interventi localizzati all'interno della rete ecologica, dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate;

- venga stralciato l'ultimo capoverso dell'art. 63,
- venga aggiunto il seguente art. 63 comma 21,

63.21 La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente;

- venga aggiunto il seguente art. 63 comma 22,

63.21 All'interno dei corridoi ecologici è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, inoltre sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi;

in fase di attuazione del PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO che:

3. nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
4. piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;

5. nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto dagli ARTT. 55 LA MOBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE, 62 CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE E IL RECUPERO DEI MANUFATTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO, 65 DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO E DEI SERVIZI, 66 CRITERI ED INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'ESISTENTE, CONDIZIONI PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE, E PER L'EDILIZIA ECOSOSTENIBILE, 67 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) e 68 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI PREFERENZIALI DI LOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DI ALTRE STRUTTURE ALLE STESSE ASSIMILATE, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:
Valutando quanto emerso dall'analisi condotta attraverso la costruzione degli indicatori di piano si rileva come il piano sostanzialmente possa definire un quadro ambientale comunale, nella sua accezione più ampia e complessa, migliorativo rispetto allo stato attuale.
Molte delle risposte alle domande poste al PATI sono state trattate nei singoli capitoli. In linea generale si può concludere che il Piano ha cercato di sviluppare una crescita ed uno sviluppo del territorio con attenzione alle sue specifiche peculiarità, alla sua salvaguardia, alla sua potenzialità naturalistica. Non di meno ha saputo riconoscere e affrontare adeguatamente le specifiche criticità locali, e in special modo quelle idrauliche, idrogeologiche e di degrado del paesaggio agrario.
Gli elementi impattanti sul territorio sono stati analizzati per quanto possibile cercando di individuare delle soluzioni per la loro mitigazione. Il piano ha cercato di equilibrare la domanda di sviluppo e di residenzialità al fine della tutela del territorio, attraverso una decisa azione volta al recupero della volumetria esistente o potenziale (residuale da PRG vigente).
Il piano favorisce il potenziamento della rete ecologica e prevede la realizzazione di nuove aree ecologicamente funzionali, permettendo in tal modo lo sviluppo della biodiversità e la permeabilità ecologica del territorio. Il Piano, in osservanza delle prescrizioni previste nella compatibilità idraulica, favorirà la riduzione del rischio idraulico. Il piano inoltre migliorerà la mobilità, in particolare con la messa in sicurezza e il potenziamento di alcune strade critiche passanti per i centri abitati di strade. Il potenziamento dei servizi di uso quotidiano anche per le frazioni favorirà lo sviluppo di politiche di integrazione sociale e spaziale. Il Piano prevede il recupero di aree degradate e fornisce i criteri per l'attuazione di un'edilizia sostenibile ambientalmente e rispettosa dei principi di risparmio energetico.
Le azioni di mitigazione e le prescrizioni contenute nella VAS e riportate in buona parte nelle NT del PATI, oppure previste all'interno della normativa del Piano degli Interventi, tuteleranno la salute dei cittadini dall'esposizione all'inquinamento locale, e contribuiranno a limitare il consumo di energia e di materie prime non rinnovabili. Alcune azioni di perequazione previste dal PATI contengono meccanismi per reperire le risorse necessarie all'attuazione delle politiche pubbliche ed ambientali.

In sintesi quindi il disegno del PATI potrà avere effetti migliorativi all'interno del territorio, legando interventi che agiscono sulle diverse componenti ambientali, proponendo trasformazioni urbane e territoriali coerenti con la tutela degli elementi di pregio e la loro valorizzazione.
Va comunque evidenziata la mancanza dell'individuazione nel RA delle azioni e degli effetti relativamente alle aree relative alle grandi strutture di vendita (art. 68).
Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentano gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.
Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PATI, evidenzia le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.
Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino (VI) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano,** si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con la seguente ulteriore prescrizione:

- gli interventi previsti dall' articolo n.68 delle NTA, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti dei progetti stessi.

Oltre a quanto sopra riportato, **in fase di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

2 I Piani degli Interventi dovranno garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

3 I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PATI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

4 I Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

5 In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Relativamente ala **Valutazione d'Incidenza** vanno ottemperate le seguenti prescrizioni:
prima dell'approvazione:

1. relativamente all'ART. 20 - BIODIVERSITÀ: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
   - venga riformulato come segue l'art 20 comma 1,
   20.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 ss.mm.ii., al D.M. 3 Aprile 2000 ed alle disposizioni regionali in materia;
   - venga riformulato come segue l'art 20 comma 3 lettera a),
   20.3.a) integrare l'individuazione per limitati interventi non di rilevanza strategica delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T.I., prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme;
   - vengano stralciate le lettere b) e c), del comma 4 art. 20,
   - venga riformulato come segue l'art. 20 comma 5,
   20.5 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali;
   - venga aggiunto il seguente art. 20 comma 7,
   20.7 Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

2. relativamente all'ART. 63 RETE ECOLOGICA LOCALE
   - venga riformulato come segue l'art 63 comma 3,

63.3 Compongono la rete ecologica locale le aree nucleo, i corridoi ecologici, le isole ad elevata naturalità ("stepping stones") e le aree di connessione naturalistica ("buffer zones", "restoration area"), come individuate nella Tav. 4 del PATI, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 4,
63.4 Le aree nucleo - Core areas, presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette, Parco Naturale Regionale della Lessinia, ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT321004o "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" e di cui all'Art. 20 - Biodiversità: Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 5,
63.5 Il PATI in individua isole ad elevata naturalità – Stepping stones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale. Il PATI individua le seguenti aree:
- filari e siepi, scollegati dai corridoi del PTRC,
- piccole aree boscate;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 6,
63.6 Il PATI individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. I corridoi ecologici principali indicati dal PATI sono i corridoi ecologici regionali (PTRC), aree a vegetazione diffusa che collegano le aree nucleo, mentre quali corridoi ecologici secondari indicati dal PATI sono stati individuati il Torrente Chiampo e due suoi piccoli affluenti;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 7,
63.7 Il PATI individua le aree di connessione naturalistica – Buffer zones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma13,
63.13 Nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 15,
63.15 Per i corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà sempre verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI non deteriori o interrompa le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 16,
63.16 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di

qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi";
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 17,
63.17 Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica, con esclusione delle aree nucleo per le quali si rimanda alla normativa specifica, si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione ambientale in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta. Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso;
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 18, punto 1,
63.17.1 in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche, oggetto di tutela, eventualmente individuate;
- venga stralciato il punto 3, comma 18 dell'art 63,
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 19,
63.19 Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti N.T. all'interno delle aree nucleo, si rimanda a quanto previsto dalle DIRETTIVE e PRESCRIZIONI dell'ART. 20 - BIODIVERSITÀ: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE.
- venga riformulato come segue l'art 63 comma 20,
63.20 Eventuali interventi localizzati all'interno della rete ecologica, dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il

progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate;
- venga stralciato l'ultimo capoverso dell'art. 63,
- venga aggiunto il seguente art. 63 comma 21,
63.21 La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente;
- venga aggiunto il seguente art. 63 comma 22,
63.21 All'interno dei corridoi ecologici è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, inoltre sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi;

in fase di attuazione:

3. nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
4. piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;
5. nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto dagli ARTT. 55 LA MOBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE, 62 CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE E IL RECUPERO DEI MANUFATTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO, 65 DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO E DEI SERVIZI, 66 CRITERI ED INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'ESISTENTE, CONDIZIONI PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE, E PER L'EDILIZIA ECOSOSTENIBILE, 67 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) e 68 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI PREFERENZIALI DI LOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DI ALTRE STRUTTURE ALLE STESSE ASSIMILATE, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare

la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 17 pagine